

Le criticità gestionali delle entrate proprie dei Comuni

6

INDAGINI

Le criticità gestionali delle entrate proprie dei Comuni

marzo 2008

La presente indagine, a cura di Maurizio Delfino, Alberto Ferrari ed Elena Salvia, è stata condotta nell'ambito del progetto "Supporto alla progettazione e realizzazione del Piano di Formazione IFEL 2007" realizzato da CITTALIA su incarico della Fondazione IFEL

INDICE

SINTESI	1
LE CRITICITA' GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE	3
INTERSCAMBIO DATI.....	3
<i>ICI – interscambio dati</i>	3
<i>Imposta sulla pubblicità – interscambio dati</i>	8
<i>Tosap / Cosap – interscambio dati</i>	11
<i>ICI e TARSU – catasto</i>	13
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI.....	22
<i>Regolamenti</i>	22
<i>Entrate - regolamento</i>	26
RISCOSSIONE	28
<i>Rendicontazione pagamenti dall'agente della riscossione</i>	28
<i>Riscossione ruoli coattivi</i>	32
ACCERTAMENTO E CONDONO TRIBUTARIO	34
<i>ICI – aree fabbricabili</i>	34
<i>Condoni tributi</i>	38
<i>Gestione diretta ICI</i>	41
<i>Esternalizzazione attività di accertamento</i>	44
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	48
<i>Gestione servizi a domanda individuale</i>	48
<i>Tariffa servizi a domanda individuale</i>	51
CONCLUSIONI.....	57
METODOLOGIA	60
APPENDICE	62
RIEPILOGO GENERALE DEI DATI RACCOLTI.....	62
DETTAGLIO PER CLASSE DEMOGRAFICA	63

SINTESI

La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica e gestionale, considerata l'evoluzione della finanza locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. Ici, Tarsu/Tia, Tosap/Cosap, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi a domanda sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di parte corrente, sempre più rigido, a fronte di trasferimenti statali decrescenti. Per converso la complessità normativa e gestionale di tali fonti di entrata richiede sempre maggiore specializzazione e organizzazione all'interno degli uffici comunali, in un'epoca in cui gli organici si sono ridotti per effetto delle manovre sulla finanza pubblica. A loro volta, gli amministratori necessitano di informazioni aggiornate e integrate per l'assunzione di decisioni strategiche.

La presente analisi condotta sugli uffici entrate comunali si pone l'obiettivo di verificare lo stato dell'arte in un momento tanto delicato per la finanza locale; di fotografare la struttura organizzativa e nel contempo di verificare le problematiche gestionali emergenti, al fine di individuare possibili soluzioni ed evidenziare criticità agli organi decisori.

Sono stati considerati, per le principali fonti di entrate, aspetti organizzativi relativi allo scambio di flussi documentali tra l'ufficio tributi e gli altri uffici, il collegamento con il catasto, lo strumento regolamentare, il supporto documentale la determinazione dei flussi, la riscossione. La base dati è frutto di analisi empirica, con la diretta partecipazione degli operatori degli uffici tributi che ci hanno fornito informazioni secondo un questionario strutturato, le cui risultanze sono state elaborate statisticamente: i questionari elaborati sono stati 744 in base ad un campione non rappresentativo ma casuale di operatori degli uffici tributi comunali, si veda l'appendice pag.64.

Di seguito sono riportate le analisi effettuate divise per argomento, con le criticità emerse. Nella parte finale sono riportati le note metodologiche e il riepilogo dei dati raccolti.

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE

INTERSCAMBIO DATI

ICI – interscambio dati

Il presupposto applicativo dell'ICI (D.lgs. 504/1992) è il *“possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa”*. La base imponibile dell'imposta è data, a seconda del tipo di fabbricato, dal valore dell'immobile, calcolato in base alla rendita catastale, dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile, dal valore del terreno, calcolato in base al reddito dominicale.

La rendita catastale e il reddito dominicale esprimono, in moneta legale, il reddito medio unitario che si ricava da ciascuna unità immobiliare o fondo, al netto di spese e al lordo di imposte e tasse. La rendita catastale e il reddito dominicale vengono determinati dall'Agenzia del Territorio in base al Comune censuario dove è ubicato l'immobile, la zona censuaria, la categoria, la classe e la consistenza o, per i fondi agricoli, in base all'ubicazione e alle coltivazioni su esso praticabili.

Data la natura della base imponibile, esiste un legame tra l'Ufficio

Tributi e l'Ufficio Tecnico – urbanistico, che presidia le funzioni riguardanti la pianificazione, programmazione e gestione del territorio: esso infatti rilascia, in base alla normativa vigente, le concessioni edilizie o le DIA per interventi edilizi (di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ristrutturazione degli immobili, nonché per le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti). Tali interventi sono potenzialmente idonei a modificare la classe o la consistenza delle unità immobiliari, con variazione della rendita e, conseguentemente, della base imponibile ICI.

Dalle DIA o dalle concessioni edilizie possono quindi ricavarsi indici presuntivi di variazioni della situazione catastale e di fatto degli immobili.

La stretta connessione delle autorizzazioni edilizie con il catasto e, quindi, con la base imponibile ICI, è dimostrata anche dall'interesse che queste hanno per i tributi erariali diretti (IRPEF) su base fondiaria.

Ad esempio, con provvedimento del 2 ottobre 2006, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 28/2/2007 il termine per il primo invio telematico alla stessa delle DIA e degli atti emessi a partire dall'anno 2005. Il termine, a regime, è il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno solare precedente, a partire dal 2006.

Inoltre, l'art. 1 comma 336 della legge 311/2004 consente ai Comuni di richiedere ai soggetti, obbligati ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 13/4/1939 n. 652, convertito con modificazioni nella legge 11/8/1939 n. 1249, la presentazione degli atti di aggiornamento

catastale per gli immobili non dichiarati in catasto o per i quali, per effetto di intervenute variazioni edilizie, sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della rendita (cfr. circolare n. 10/T 2005 dell'Agencia del Territorio).


Domanda

Lo scambio di flussi documentali tra l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico / Urbanistica consente il controllo sulle posizioni in essere e il recupero dell'evasione?

SI sempre

NO

I risultati



LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

	Nr. questionari pervenuti	<i>Sì, sempre</i>	<i>No</i>	<i>Nessuna risposta</i>
TOTALE GENERALE	744	380	348	16
Nord - ovest	163	87	74	2
Nord - est	156	106	43	7
Centro	221	100	118	3
Sud e isole	204	87	113	4

Vi è sostanziale parità tra i comuni per i quali esiste un flusso documentale tra l'Ufficio Tecnico e quello tributi e per quelli dove questo manca.

Il dato evidenzia quindi come non sia ancora presente un reale ed efficace interscambio di dati tra uffici che dispongono di informazioni sulla situazione della medesima unità immobiliare o sul medesimo contribuente.

Il risultato è un rallentamento dell'attività di controllo e di accertamento, un'attività inefficiente ed in molti casi inefficace.

Esaminando i comuni per fascia demografica, emerge che l'interscambio di dati tra l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Tributi è spesso legato all'instaurazione di rapporti per così dire "personali" tra i responsabili dei vari uffici piuttosto che basato su vere e proprie procedure. Infatti, le percentuali più alte di interscambio si riscontrano nei comuni di minori dimensioni (57% fino a 999 abitanti, 54 fino a 4.999 abitanti), dove l'organico ridotto e la conoscenza diretta del territorio e della comunità facilita lo scambio di informazioni, mentre le percentuali più basse si riscontrano nei comuni di maggiori dimensioni (32% nei comuni

fino a 99.999 abitanti e solo il 25% nei comuni di maggiori dimensioni). Solo nei comuni tra 20 mila e 49.999 abitanti il dato evidenzia una maggiore organizzazione.

L'interscambio è maggiore nel nord – est, mentre è minore nel sud e nelle isole.

In assenza di procedure operative ben definite, quindi, lo scambio di informazioni è rimesso a volte all'iniziativa del singolo ufficio o responsabile. E' evidente come venga depotenziata l'attività di accertamento ICI nonché quella straordinaria ex. art. 1 comma 336 L. 311/2004, che, ricordiamo, ha previsto la possibilità per i comuni di richiedere atti di aggiornamento catastale ai cittadini per immobili la cui situazione catastale (appunto per interventi oggetto di autorizzazione da parte dell'ufficio del territorio) non è più coerente con la situazione di fatto.

La possibilità data ai comuni di accedere alla banca dati catastali e ai dati dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3/12/2007) dovrebbe ovviare, in parte, a questa situazione, anche se resta indispensabile attivare procedure di scambio tra gli uffici tecnici al fine di adottare un approccio sinergico ed a 360° nell'attività di recupero della base imponibile e di controllo.

Imposta sulla pubblicità – interscambio dati

L'art. 3 comma 3 del D.lgs. 507/1993 prevede che il regolamento con cui l'ente disciplina l'imposta sulla pubblicità deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

L'ente deve stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Il piano generale degli impianti è lo strumento dove possono essere appunto individuate:

- le tipologie degli impianti pubblicitari;
- la loro localizzazione nel territorio del Comune;
- la loro suddivisione (spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale e commerciale e per le affissioni dirette).


Domanda:

Lo scambio di flussi documentali tra l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico / Urbanistica consente la predisposizione e l'aggiornamento del piano impianti pubblicitari?

<input type="checkbox"/> SI il piano impianti è stato realizzato	<input type="checkbox"/> NON abbiamo ancora realizzato il piano impianti
--	--

I risultati

2. Imposta sulla pubblicità - interscambio dati



	Nr. questionari pervenuti	SI, il piano degli impianti è stato realizzato	Non ancora realizzato il piano degli impianti	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	178	495	71
Nord - ovest	163	42	104	17
Nord - est	156	37	94	25
Centro	221	50	152	19
Sud e isole	204	49	145	10

Analogamente a quanto visto per la domanda n. 1), è spesso assente negli enti uno scambio documentale tra Ufficio Tecnico e tributi e queste difficoltà di comunicazione interna si riflettono anche sull'imposta di pubblicità, dove l'Ufficio Tecnico dovrebbe redigere o fornire gli elementi per la redazione del piano degli impianti (es. toponomastica, predisposizione della piantina del territorio comunale, suddivisione del territorio comunale in zone,

individuazione degli impianti e della loro superficie, requisiti degli impianti pubblicitari, individuazione delle norme per la loro sistemazione senza arrecare pregiudizio all'arredo urbano ed alla circolazione stradale ecc...). La scarsa collaborazione o il non coinvolgimento dell'Ufficio Tecnico, e la conseguente difficoltà nella redazione, sono una delle cause per cui la maggior parte dei Comuni non ha predisposto un piano degli impianti (66%).

L'assenza del piano implica, tra l'altro, il rilascio delle prescritte autorizzazioni senza disporre di uno strumento preciso che individui le zone e gli impianti pubblicitari a disposizione, rendendo difficile anche la repressione dell'abusivismo e la salvaguardia dell'arredo e del decoro urbano. Il piano degli impianti è stato realizzato principalmente nei comuni di maggiori dimensioni (nei comuni sopra i 100.000 abitanti solo il 25% non lo ha realizzato mentre il 50% ha dichiarato di averlo predisposto), mentre nei comuni minori sotto i 5 mila abitanti solo il 16 - 17% ha un piano degli impianti.

Se può argomentarsi che, per i comuni più piccoli, il piano ha certamente minore importanza rispetto ai grandi centri, data la ridotta estensione del territorio e degli impianti pubblicitari, ciò non toglie che la sua assenza renda comunque difficile la gestione degli spazi, specialmente qualora l'ente, per disposizione regolamentare o di legge, debba riservare una percentuale degli impianti a determinate affissioni. La situazione è quindi più grave ed incerta nei comuni di maggiori dimensioni (cfr. comuni fino a 49.999 abitanti), dove solo in media il 30% degli enti ha predisposto il piano. In questi enti il territorio comunale è troppo vasto per

essere gestito in maniera efficiente senza uno strumento di pianificazione.

Tosap / Cosap – interscambio dati


Il presupposto della TOSAP è l'occupazione di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio (art. 38 D.lgs. 507/1993). Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le occupazioni temporanee sono quelle inferiori all'anno e sono richieste, generalmente, a scopi commerciali.

Domanda

Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Commercio consente la verifica delle richieste di occupazione suolo?

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SOLO in parte, per difficoltà tecnico procedurali o di comunicazione	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	Si	No	Solo in parte	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	358	87	241	58
Nord - ovest	163	92	25	34	12
Nord - est	156	88	12	33	23
Centro	221	99	24	82	16
Sud e isole	204	79	26	92	7

I risultati evidenziano un maggiore interscambio di informazioni, specialmente al sud, tra il Settore Commercio ed il Settore Tributi per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Solo nel 12% dei comuni, commercio e tributi non comunicano, mentre per il 48% lo scambio avviene totalmente e per il 32% avviene almeno parzialmente.

Le ragioni possono essere così sintetizzate:

- la Tosap è un tributo "maturo" e principalmente legato al commercio (ambulante, fisso, dehors ecc...), per cui è più probabile che gli enti abbiano adottato procedure per lo scambio di informazioni;

- le informazioni sulle occupazioni interessano l'Ufficio Tributi, ma anche l'Ufficio Commercio, per cui è più probabile una reciproca sollecitazione allo scambio;
- il meccanismo di applicazione della Tosap presuppone una stretta connessione con la concessione o l'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico (rilasciata in alcuni casi dal settore commercio). Basti pensare che, nella Tosap temporanea, la denuncia è contestuale al versamento.

Tuttavia, sebbene gli scambi siano più frequenti che con l'Ufficio Tecnico, il dato evidenzia ancora che nei comuni di piccole dimensioni, lo scambio è più facile (68% nei comuni sotto i 1.000 abitanti), mentre nei comuni maggiori, lo scambio avviene sì, ma in molti casi solo parzialmente per difficoltà tecniche o di comunicazione. Le difficoltà sono maggiori nei comuni sopra i 100 mila abitanti (42%), mentre si attestano in media sul 35% nelle altre fasce demografiche. Le maggiori difficoltà si presentano nel centro e nel sud, mentre la comunicazione è migliore al nord Italia.

Emerge quindi anche in questo caso la carenza di osmosi informativa tra gli uffici comunali, che rallenta l'attività di controllo ed accertamento.

ICI e TAR SU – catasto

Come visto nella domanda numero 1), gran parte degli immobili sono assoggettati ad ICI in base alla rendita catastale. La TAR SU, invece, dipende dalla superficie dell'immobile. Tuttavia, l'art. 340 L. 311/2004 ha introdotto un criterio presuntivo in base

al quale non deve essere denunciata una superficie inferiore all'80% della superficie catastale.

Il catasto era ed è quindi la fonte primaria di informazioni per l'attività di liquidazione ed accertamento ICI e TARSU:

Tuttavia, gli enti locali dovevano far fronte principalmente a due problemi con il Catasto:

- 1) il mancato aggiornamento della base catastale;
- 2) la non condivisibilità della banca dati catastale: in caso di necessità, l'ente doveva richiedere ogni volta l'accesso ai dati.

Per ovviare a tale situazione il legislatore statale ha:

- aumentato il livello di informatizzazione dell'aggiornamento della banca dati catastale (es. la procedura DOCEFA e modello unico informatico per la presentazione di atti di aggiornamento e variazioni nella titolarità degli immobili);
- dotato gli enti locali di un maggior potere di iniziativa per la presentazione di atti di aggiornamento (cfr. comma 336 art. 1 L. 311/2004);
- iniziato un percorso di graduale devoluzione di parte delle funzioni catastali ai comuni (art. 1 comma 194 L. 296/2006).

Affidare la gestione del Catasto ai Comuni è un passo strategico perché significa attribuire le funzioni catastali (in particolare l'aggiornamento delle banche e il controllo) agli enti che presidiano ed amministrano direttamente il territorio.

Il processo di avvicinamento è iniziato dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e con il D.lgs. n. 112/1998 che in materia di Catasto

(artt. 65 e 66 del D.Lgs. 112/1998) stabilì che le "Conservatorie" restassero allo Stato mentre le funzioni catastali passassero ai Comuni, compresa la revisione degli estimi e il classamento. Il trasferimento effettivo, però, dapprima previsto al 26 febbraio 2004 è stato prorogato al 26 febbraio 2006 dal DPCM 22 luglio 2004, e poi al 26 febbraio 2007.

Il comma 194 e seguenti della Legge finanziaria 2007 hanno operato ulteriori modifiche alla ripartizione di funzioni tra Stato e Comuni in materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari, rafforzando la posizione "centrale" dello Stato a garanzia della qualità e della gestione unitaria dei dati ma prevedendo il passaggio delle funzioni al 1° novembre 2007.

Per la gestione del catasto, in base al DPCM del 14 giugno 2007, gli enti, singoli o associati (la dimensione minima è 40.000 abitanti) hanno potuto scegliere tra diverse opzioni:

I livello (a)	II livello (b)	III livello (C)
1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;		
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;		
3. aggiornamento della		

I livello (a)	II livello (b)	III livello (C)
banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;		
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.		
	5. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;	5 verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
	6. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;	6. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
	7. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni;	7. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni;

I livello (a)	II livello (b)	III livello (C)
	8 confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all’Agenzia del territorio per la definizione dell’aggiornamento del Catasto Fabbricati.	8 definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d’ufficio.
In ogni caso: tenuta degli archivi cartacei relativi all’esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, a far data dall’avvio dell’operatività, secondo i parametri e i livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall’articolo 2, comma 5 e secondo termini e modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 196 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.		

Tuttavia, una sempre più stretta interconnessione tra Comuni ed Agenzia e Territorio si è già resa necessaria a seguito di diverse disposizioni volte al recupero della base imponibile dei tributi fondiari (ICI, TARSU e, indirettamente, imposte sui redditi e di registro). I relativi provvedimenti attuativi hanno, di fatto, progressivamente esteso la fruizione e gestione dei dati catastali dai Comuni. In particolare, l’interscambio è avvenuto attraverso:

- la finanziaria 2005 (art. 1 comma 335, 336 e 340) che ha previsto la possibilità per i Comuni di richiedere ai titolari di fabbricati non accatastati o non più coerenti con la propria situazione catastale di presentare le variazioni all’Agenzia del territorio, nonché fissato un limite minimo alla superficie

tassabile TARSU, incentivando così l'aggiornamento delle banche dati catastali con le planimetrie richieste ai proprietari;

- il DL. n. 4/2004 (art. 34-quinquies) che, per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, prevede l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai Comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione. In via transitoria, l'Agenzia del territorio invia ai Comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i Comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso;
- il DL 223/2006 (art. 37 comma 53-55), che apporta sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione dell'ICI, prevedendo la soppressione, dal 2007, dell'obbligo di presentare la dichiarazione e la comunicazione ICI, affidando all'Agenzia del territorio la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali a costo zero per gli enti locali, ad eccezione di quelli di connessione. Con provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio è stata attestata effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, in quanto nella medesima data è stato emanato il decreto del direttore dell'Agenzia che disciplina le modalità con cui gli enti

locali, con convenzione decennale gratuita, possono accedere alle banche dati catastali;


- il DL 262/2006 che prevede una procedura di revisione per i terreni ed i fabbricati rurali non accatastati o non in possesso dei requisiti di legge per l'esenzione, mediante la collaborazione tra AGEA, Agenzia del territorio e Comuni volta al recupero della base imponibile ed all'aggiornamento della banca dati catastale;
- la finanziaria 2007, che introducendo ulteriori modifiche alla disciplina ICI, abroga la comunicazione ICI ed il c.d. "criterio della rendita presunta", superato, di fatto, dalla DOCFA e dalle procedure di cui all'art. 1 comma 336 della L. 311/2004. Ciò comporta, tuttavia, un ruolo più attivo per l'ente che, per procedere ad un accertamento per fabbricati non più coerenti con il proprio classamento catastale o non accatastati, deve necessariamente attivare procedure che coinvolgano l'Agenzia del territorio (o il comune stesso in caso di scelta del livello C per la gestione delle funzioni catastali).

Domanda:

Il collegamento a Catasto evidenzia dati aggiornati, con effetti positivi sull'attività di accertamento in rettifica e d'ufficio?

<input type="checkbox"/> SI i dati catastali sono aggiornati	<input type="checkbox"/> NO i dati catastali non sono aggiornati
<input type="checkbox"/> Abbiamo scelto opzione C per la gestione catastale decentrata	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	<i>Sì, i dati catastali sono aggiornati</i>	<i>No, i dati catastali non sono aggiornati</i>	<i>Opzione C</i>	<i>Nessuna risposta</i>
TOTALE GENERALE	744	439	187	89	29
Nord - ovest	163	96	35	24	8
Nord - est	156	123	18	11	4
Centro	221	123	56	34	8
Sud e isole	204	97	78	20	9

Gli effetti positivi della messa a disposizione della banca dati catastale ai comuni, attuata con il Decreto del direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 e del 13 novembre 2007 potranno testarsi solo a partire dalla stipula della convenzione decennale con l’Agenzia del territorio e con l’effettivo passaggio delle funzioni catastali ai comuni.

Tuttavia, dai dati raccolti, emerge comunque un buon livello di aggiornamento della banca dati catastale. Quasi il 60% (in prevalenza nel nord – est Italia) dichiara di avere dati aggiornati anche se ben il 25% degli enti (equamente distribuiti al nord ovest, centro e sud Italia) si basa su dati non aggiornati.

Non vi è gran squilibrio tra piccoli e grandi comuni, anche se spicca il dato dei comuni tra 50 e 100 mila abitanti, dove un terzo degli enti (il 32%) dichiara di non avere ancora dati aggiornati.

L'opzione per il catasto decentrato è stata scelta, ad oggi, solo dal 12% dei comuni principalmente nel centro Italia. Il dato più alto (18%) si trova appunto nei comuni tra i 50 e i 100 mila abitanti dove è più sentita l'esigenza di aggiornare la banca dati catastale e tenerla aggiornata (il 32% dichiara di basarsi su dati vecchi).

E' da rilevare come, comunque, il DPCM 14/6/2007 preveda che i comuni possano, entro il 15 luglio 2009, prevedere di svolgere ulteriori funzioni a decorrere dal 15 dicembre 2009 e che quindi è auspicabile che altri enti, dopo una prima fase di sperimentazione, possano scegliere di sfruttare al massimo le possibilità offerte dal decentramento.

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI

Regolamenti

La c.d. “potestà regolamentare” dell’ente locale implica che, al di fuori delle materie oggetto di riserva di legge, questo possa disciplinare le entrate con propri regolamenti.

L’art. 52 commi 1 e 2 del D.lgs. 446/1997 prevedono che *“1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi”.*

Nei tributi locali, gli spazi lasciati alla discrezionalità dell'ente locale sono alquanto ristretti. I regolamenti dei singoli tributi riprendono quindi in larga parte la disciplina dettata dal legislatore (es. D.lgs. 507/1993 IMPOSTA PUBBLICITÀ, TOSAP, TARSU), mentre una maggiore discrezionalità si ha nei regolamenti relativi ai canoni (COSAP, CIMP, Tariffa rifiuti) o altre entrate di natura patrimoniale.

In ogni caso, l'evoluzione normativa è costante e, come nel caso della Finanziaria 2007, va ad incidere profondamente anche su aspetti particolarmente importanti quali i termini per l'accertamento, i termini per i rimborsi, la disciplina degli interessi ecc...

In particolare, l'art. 1 della finanziaria 2007 ha modificato:

- modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi locali (comma 161 - 163);
- rimborso ed interessi tributi locali - modalità pagamento e compensazione (comma 164- 168);
- termine per l'approvazione delle tariffe enti locali (comma 169).

Non sono mancati però interventi del legislatore che abbiano, ad esempio, introdotto la possibilità di stabilire ulteriori agevolazioni, attribuito ulteriori poteri agli enti locali o specificato i requisiti di legge per usufruire di determinate agevolazioni (cfr. art. 59 D.lgs. 446/1997 in tema di potestà regolamentare ICI; art 9 DL 557/1993 in tema di fabbricati rurali ecc...),

Alcuni enti locali prevedono regolamenti che rimandano in gran parte alla normativa "vigente" evitando così di dover intervenire troppo spesso sul testo. Tuttavia, tale pratica rende spesso i regolamenti delle "scatole vuote" di scarsa utilità per il cittadino.

Inoltre, quando la "normativa vigente" è sparsa in diversi provvedimenti di legge (è il caso, appunto, delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 che non sono state apportate sui singoli testi di legge), per il cittadino – contribuente potrebbe essere difficile capire i termini per chiedere, ad esempio, un rimborso o se ha diritto o meno a determinate agevolazioni.

Altre volte i regolamenti si limitano a ripetere pedissequamente il testo di legge, integrato eventualmente dalle altre fonti normative. Se da un lato tale pratica ha il pregio di fornire una disciplina quasi esaustiva del tributo, espone al rischio di dover continuare ad aggiornare il testo per le modifiche normative. L'utilizzo di regolamento non più aggiornati crea comunque dei problemi in quanto:


- 1) applica discipline in alcuni casi non più vigenti;
- 2) rende in ogni caso di difficile lettura i regolamento per il cittadino – contribuente.

Domanda

L'Ente provvede ad aggiornare costantemente i regolamenti tributari all'evoluzione normativa e all'adeguamento tecnico operativo?

<input type="checkbox"/> SI l'aggiornamento è costante	<input type="checkbox"/> NO, i regolamenti non sono aggiornati
<input type="checkbox"/> NO, l'Ente non dispone di tutti / parte regolamenti tributari	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	SI, aggiornamento costante dei regolamenti	No, i regolamenti non sono aggiornati	No, l'Ente non dispone di tutti/parte regolamenti tributari	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	477	184	69	14
Nord - ovest	163	103	35	24	1
Nord - est	156	101	34	19	2
Centro	221	162	39	11	9
Sud e isole	204	111	76	15	2

La maggior parte degli enti (57%) dispone di regolamenti aggiornati costantemente, mentre il 27% li ha, ma non aggiornati.

Il dato è abbastanza buono, anche se il 9% degli enti non dispone di tutti o di parte dei regolamenti tributari, con la principale conseguenza che la disciplina, interamente rimessa alla legge statale, non è facilmente reperibile per i contribuenti e

neanche per l'Ufficio Tributi, in caso di contenzioso. Una delle utilità principali del regolamento è appunto quella di colmare delle lacune normative o interpretare delle fattispecie imponibili incerte, in modo da evitare al massimo possibili contestazioni.

In ogni caso, come prevedibile, sono i comuni di maggiori dimensioni ad avere regolamenti costantemente aggiornati (74% fino a 20 mila abitanti, 83% fino a 50 mila, 72% fino a 100mila e ben 92% sopra i 100 mila), mentre i comuni più piccoli sono quelli per i quali l'aggiornamento dei regolamenti rimane più critico (53%).

Il dato rispecchia quindi una certa difficoltà dei piccoli comuni a far fronte con le proprie risorse alla continua evoluzione della normativa e della pratica operativa.

Entrate - regolamento

Si è parlato della potestà regolamentare dell'ente locale.

Ebbene, l'ente può approvare regolamenti per i singoli tributi e /o approvare un regolamento generale per le entrate che ad esempio disciplini ed unifichi le procedure di riscossione ed accertamento (in particolar modo delle entrate extra tributarie, dove l'ente gode di maggiore discrezionalità ed autonomia in quanto disciplinate dalle ordinarie regole del codice civile).

Il regolamento generale delle entrate è anche il luogo ove l'ente può recepire alcuni istituti, particolarmente utili in fase di contenzioso, previsti per le imposte statali e che possono, con norma regolamentare, essere estese ai tributi locali. Si tratta, in particolar modo, dell'istituto dell'accertamento con adesione


(D.lgs. 19 giugno 1997 n. 218). Analogamente ai regolamenti dei singoli tributi, anche il regolamento generale dell'entrate è soggetto a rapida "obsolescenza" nella misura in cui fa riferimento a testi di legge non più vigenti.

Domanda

L'Ente dispone di un regolamento generale sulle entrate?

<input type="checkbox"/> SI, costantemente aggiornato	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI, ma non è aggiornato	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	SI, costantemente aggiornato	No	SI, ma non aggiornato	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	381	153	197	13
Nord - ovest	163	79	44	39	1
Nord - est	156	70	52	31	3
Centro	221	134	30	50	7
Sud e isole	204	98	27	77	2

Il 51% degli enti dispone di un regolamento generale delle entrate aggiornato, mentre il 26% lo ha anche se non è aggiornato. Solo il 21% non ne dispone.

Il regolamento generale è più diffuso negli enti di grandi dimensioni, dove è maggiore la complessità legata alle procedure di riscossione di entrate patrimoniali quali, ad esempio, quelle per i servizi a domanda individuale.

Il regolamento generale è più diffuso al centro ed al sud Italia, dove peraltro è aggiornato per la maggior parte degli enti. E' meno diffuso al nord, in particolare nel nord est dell'Italia Tale dato è da evidenziare in quanto in controtendenza rispetto agli altri rilevati, che dimostrano una certa tensione degli enti del nord est verso il recupero dei propri tributi locali.

RISCOSSIONE

Rendicontazione pagamenti dall'agente della riscossione

Qualora l'ente locale affidi al concessionario della riscossione (ora agente della riscossione, facente parte del gruppo Equitalia S.p.A.) i "ruoli" ovvero l'elenco dei contribuenti per i quali l'ente è creditore di imposte (e relative sanzioni ed interessi), questo deve, a norma dell'art. 22 e 23 D.lgs. 112/1999, riversare le somme all'ente creditore e rendere la contabilità delle riscossioni, come è obbligato a fare qualsiasi agente contabile a norma dell'art. 252 R.D. 827/1924, il quale prevede che "tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello

Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono”.

Il D.M. 17 settembre 1999 ha disciplinato le modalità con cui i concessionari devono rendere tale contabilità nei confronti dello Stato.

In particolare, l'art. 1 prevede che la contabilità sia resa, entro dieci giorni dalla fine di ogni bimestre, alla ragioneria provinciale dello Stato e, in duplice esemplare, all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario. La contabilità è distinta in due parti; la prima riguarda le operazioni relative alla competenza dell'anno e la seconda quelle riferite ai residui.

Per ognuna delle due parti della contabilità, il concessionario è tenuto a dimostrare, per ciascun capitolo e articolo di bilancio, il carico accertato, le somme riscosse, le somme da riscuotere e i versamenti in Tesoreria e a riepilogare le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti; un riepilogo generale riporta i dati di entrambe le parti del conto. La contabilità contiene altresì le variazioni in aumento del carico, i discarichi e le rettifiche, nonché gli arrotondamenti effettuati sulle somme riscosse, ed evidenzia separatamente le somme eventualmente da devolvere alle regioni, alle province e ai comuni.

Gli eventuali ulteriori elementi da fornire per particolari esigenze sono trasmessi con separate dimostrazioni

Tuttavia, non è infrequente che una tale rendicontazione dettagliata non sia inviata agli enti locali. Questo crea dei problemi, in quanto l'ente non è in grado di determinare con


precisione, nel proprio bilancio, quanto ha riscosso e quanto prevedrà di incassare per il singolo contribuente di cui, tuttavia, il concessionario dovrebbe poter dare una situazione precisa.

Domanda

L'Agente della Riscossione fornisce una situazione totale del ruolo ed anche una situazione totale per contribuente, con benefici sul controllo delle somme iscritte in bilancio?

<input type="checkbox"/> SI la rendicontazione è completa	<input type="checkbox"/> NO, la rendicontazione è solo sul totale del ruolo
<input type="checkbox"/> SONO individuati altri strumenti di rendicontazione	

I risultati



INDAGINI

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

	Nr. questionari pervenuti	<i>Si, rendicontazione è completa</i>	<i>No, rendicontazione solo sul totale del ruolo</i>	<i>Altri strumenti di rendicontazione</i>	<i>Nessuna risposta</i>
TOTALE GENERALE	744	320	240	90	94
Nord - ovest	163	83	37	21	22
Nord - est	156	85	24	17	30
Centro	221	82	95	28	16
Sud e isole	204	70	84	24	26

Semplificando, si potrebbe commentare che la rendicontazione dell'agente della riscossione è completa... ma non troppo!

Infatti, il 43% degli enti locali riceve una rendicontazione completa. Il 32% riceve la rendicontazione solo sul totale del ruolo mentre un 12% utilizza altri strumenti di rendicontazione, presumibilmente in quanto ha affidato il servizio a società iscritte all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997.

I dati hanno evidenziato un netto squilibrio tra i comuni del nord e del sud, dove la rendicontazione avviene ancora prevalentemente sul totale del ruolo, anziché per singolo contribuente.

E' da rilevare anche il dato degli enti che non hanno fornito risposta (13%), principalmente nei comuni di piccole dimensioni (23%). Questo può essere dovuto da alla scarsa percezione dell'importanza che può avere una buona rendicontazione per il bilancio dell'ente, e/o alla scarsa fiducia sulla capacità dell'ente minore di imporsi sul concessionario della riscossione. E' probabile che il dato rispecchi anche risposte di enti che abbiano optato per l'affidamento della riscossione a società di gestione iscritte all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997, che non si basano sul ruolo.

Nei comuni medio grandi, la rendicontazione avviene ancora in molta parte sul totale del ruolo (33% fino a 19.999 abitanti, 40% fino a 49.999 abitanti, 36% fino a 99.000 abitanti), mentre migliora decisamente nei comuni grandi (25% nei comuni sopra i 100.000 abitanti) a dimostrazione anche del maggior “potere contrattuale” degli enti nei confronti degli agenti della riscossione.

Riscossione ruoli coattivi

La riscossione coattiva inizia quando, notificato l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, decorsi i termini per il pagamento o la proposizione del ricorso, il contribuente non paga.

Il RD 639/1910 e il DPR 602/1973 rispettivamente per le somme non ed iscritte al ruolo, disciplinano le procedure per la riscossione coattiva, con l’emissione di ingiunzioni fiscali (per le somme non iscritte a ruolo) e cartelle di pagamento (per le somme iscritte a ruolo). In ogni caso, sono applicabili anche al RD 639/1910 le procedure per l’esecuzione forzata previste dal titolo II del DPR 602/1973 (art. 4 DL 209/2005).

La riscossione coattiva ha, tuttavia, tempi ed esiti differenziati a seconda dell’entità del credito e della situazione finanziaria del debitore. Inoltre, quando il concessionario della riscossione, dopo aver esperito tutte le procedure possibili, non riesce a riscuotere ha diritto ad un discarico per inesigibilità che equivale allo stralcio del credito dell’ente nei confronti del debitore.

Vi è quindi una potenziale differenza tra quanto l’ente accerta, quanto l’ente iscrive a ruolo e quanto effettivamente riesce ad


incassare, senza contare i tempi entro i quali la procedura si svolge.

Domanda

L'Agente della Riscossione fornisce una situazione totale del ruolo ed anche una situazione totale per contribuente, con benefici sul controllo delle somme iscritte in bilancio?

<input type="checkbox"/> SI la rendicontazione è completa	<input type="checkbox"/> NO, la rendicontazione è solo sul totale del ruolo
<input type="checkbox"/> SONO individuati altri strumenti di rendicontazione	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	Si, rendicontazione è completa	No, rendicontazione solo sul totale del ruolo	Altri strumenti di rendicontazione	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	320	240	90	94
Nord - ovest	163	83	37	21	22
Nord - est	156	85	24	17	30
Centro	221	82	95	28	16
Sud e isole	204	70	84	24	26

Il bilancio della riscossione coattiva non è positivo. La maggior parte degli enti (47%) considera la percentuale di recupero e il tempi riscossione insoddisfacenti e il 7% fortemente negativi.

Come per la rendicontazione, il peggior rapporto con l'Agente della riscossione lo hanno i comuni del centro e del sud.

Sono abbastanza soddisfatti i comuni più piccoli dove, presumibilmente, è anche molto più basso il tasso di contenzioso e di morosità. Il grado di soddisfazione peggiora nei comuni medio – piccoli. È prevalentemente insoddisfacente e fortemente negativa per i comuni da 1. 000 abitanti fino a 49.999 abitanti.

La situazione migliora invece nei comuni maggiori, da 50 mila a 99.999 abitanti, per poi nuovamente peggiorare nei grandi comuni (42% insoddisfacente ed 8% fortemente negativa).

I dati risentono più che di un rapporto non troppo buono con gli Agenti della riscossione, soprattutto delle difficoltà intrinseche della riscossione coattiva, sia per quanto riguarda le effettive probabilità di poter incassare il proprio credito, sia per le procedure, necessariamente lunghe, di esecuzione forzata (pignoramento, ipoteca, vendita all'incanto...).

ACCERTAMENTO E CONDONO TRIBUTARIO

ICI – aree fabbricabili

In base all'art. 5 D.lgs. 504/1992 il valore venale delle aree fabbricabili (utilizzato anche per fabbricati in demolizione o dove vengono eseguiti interventi eccedenti la manutenzione

straordinaria), è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

A norma dell'art. 2 lettera b) D.lgs. 504/1992, per area fabbricabile si intende "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 (coltivatori diretti), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera".

La giurisprudenza è stata a lungo divisa su quando un'area doveva ritenersi fabbricabile.

Ad esempio, la Cassazione, nella sentenza 16751/2004, prevedeva che fosse necessaria l'approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale che includesse l'area tra quelle edificabili, mentre sempre la Cassazione, nella sentenza 19750/2004 riteneva fosse invece sufficiente la sua approvazione da parte del Comune. Tale questione è stata quindi rimessa alle sezioni riunite con l'ordinanza n. 10062/2005, ma l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), e, solo ai fini ICI, l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, del DL n. 203/2005 convertito definitivamente in legge n. 248/2005, hanno chiarito,

invece, definitivamente che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

L’adozione, quindi, del piano regolatore assume valore dirimente ai fini ICI e comporta altresì l’obbligo, per il comune, di inviare una comunicazione, prescritta dall’art. 31 comma 20 legge 289/2002, ai proprietari delle nuove aree divenute edificabili (ancorché il mancato assolvimento di questo onere da parte del comune non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente).


Domanda

Le modifiche al piano regolatore e la comunicazione tra Uffici Comunali, consentono un tempestivo accertamento delle aree fabbricabili?

<input type="checkbox"/> SI, l'accertamento è regolare	<input type="checkbox"/> SI, anche se il lavoro è in arretrato
<input type="checkbox"/> NO, l'accertamento non è svolto in modo ottimale	

I risultati

9. Ici aree fabbricabili



	Nr. questionari pervenuti	Si, l'accertamento è regolare	Si, ma il lavoro è in arretrato	No, l'accertamento non è svolto in modo ottimale	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	208	204	301	31
Nord - ovest	163	56	42	61	4
Nord - est	156	70	40	39	7
Centro	221	49	76	85	11
Sud e isole	204	33	46	116	9

I dati rivelano come l'accertamento riguardante le aree fabbricabili sia in affanno. Per il 41% degli enti non è svolto in modo ottimale mentre per il 27% è in arretrato.

Anche in questo caso, l'accertamento delle aree fabbricabili risente delle inefficienze nei rapporti tra uffici comunali.

Infatti, per i comuni più piccoli la situazione è abbastanza buona (solo nel 26% non è svolto in maniera ottimale), mentre in quelli da 1.000 a 99.999 abitanti il lavoro non è svolto in maniera ottimale oppure è in arretrato (è insoddisfacente per ben il 54% dei i comuni da 50 mila a 99.999 abitanti). Solo nei comuni sopra i 100.000 abitanti la situazione torna più accettabile, con il 36% svolto in maniera regolare ed il 37% in arretrato.

Questi ritardi sull'accertamento delle aree edificabili comportano problemi per il recupero ICI sia perché si rischia di incorrere nel pericolo di prescrizione delle annualità più vecchie, sia perché, senza il rispetto dell'obbligo di inviare una comunicazione al titolare di un'area quando questa diventa edificabile, il soggetto passivo spesso continua a versare in base al valore del terreno agricolo, contribuendo ad aumentare le situazioni in cui si dovrà procedere all'emissione di avvisi di accertamento incorrendo nel pericolo di prescrizione visto in precedenza.

Condono tributi

L'art. 13 della Legge 289/2002 ha introdotto la possibilità per le regioni, le province e i comuni di definire in via agevolata i tributi propri mediante:

- la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute;
- l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni,
- la definizione delle liti pendenti. In questo caso, la richiesta del contribuente di avvalersi delle agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

L'ente deve adottare un regolamento e fissare un termine per l'adempimento degli obblighi tributari non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.


Il condono è stato adottato principalmente per l'ICI e per la TARSU, anche in relazione all'obbligo, introdotto dal comma 340 articolo 1 L. 311/2004, di indicare in dichiarazione almeno l'80% della superficie catastale e di presentare, qualora mancanti, planimetrie degli alloggi.

Domanda

L'Ente ha consentito la definizione agevolata dei tributi ex art. 13 legge 289/2002?

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> E' in programma	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	Sì	No	In programma	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	176	471	40	57
Nord - ovest	163	28	111	12	12
Nord - est	156	23	108	4	21
Centro	221	48	158	5	10
Sud e isole	204	77	94	19	14

Contrariamente a quanto si possa pensare, gli enti locali non hanno sfruttato la possibilità di istituire un condono per i propri tributi. Il 63% non lo ha istituito a fronte del 24% di enti che lo hanno previsto, mentre solo il 5% lo ha in programma.

Il condono è stato istituito dai comuni di medie dimensioni (32% fino a 99.999 abitanti, 36% fino a 49.999 abitanti), specialmente nel centro e nel sud Italia, mentre non ha trovato appeal nei comuni di maggiori dimensioni.

Per i comuni minori, l'introduzione del condono può risultare poco interessante per l'esiguità del gettito previsto rispetto agli adempimenti necessari.

E' da evidenziare, infatti, come per istituire un condono occorre trovare un accordo e redigere un regolamento individuando:

- i tributi ammessi;
- le annualità oggetto di definizione;
- le modalità di definizione;
- i termini e le modalità per presentare le istanze.

In altri casi, il condono non è stato introdotto per via dell'inadeguatezza della struttura organizzativa agli adempimenti connessi al condono, quali la stesura del regolamento, l'individuazione del gettito previsto, la gestione delle domande.

Per i comuni maggiori, la scelta di non istituire un condono è dovuta anche alla consapevolezza di poter recuperare le entrate mediante accertamenti ordinari.

Infine, nella decisione di adottare un condono influiscono molto le scelte e gli orientamenti dell'organo politico che può essere favorevole, sfavorevole oppure osteggiato nell'adozione di un simile provvedimento.

Gestione diretta ICI

L'art. 52 D.lgs. 446/1997 prevede che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale direttamente, anche nelle forme associative tra enti locali (consorzi, convenzioni, associazioni) oppure affidato a terzi. In questo caso può essere affidato a società a partecipazione pubblica o miste, oppure ai concessionari della riscossione.

La riscossione diretta comporta, per l'ente, un maggiore aggravio procedurale, ma anche un risparmio in termini di aggio riconosciuto ai gestori, generalmente fissato in una percentuale del riscosso.

Gestione diretta significa, principalmente, riscuotere tramite la propria tesoreria con l'invio e spedizione dei bollettini di pagamento (ICI) o degli avvisi di pagamento (TARSU), e gestire il contenzioso (fermo restando la possibilità di affidare eventualmente al concessionario della riscossione solo la riscossione coattiva).


La riscossione diretta dell'ICI è agevolata, dal 2007, dalla possibilità di versare direttamente con F24 (utilizzando eventualmente in compensazione i crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi) senza stipulare preventivamente una convenzione con l'agenzia delle Entrate.

Domanda

L'ici è gestita in forma diretta ex art. 52 D.lgs. 446/1997?

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO è gestito tramite Concessionario
<input type="checkbox"/> E' in programma la gestione diretta	

I risultati



	Nr. questionari pervenuti	Sì	No, è gestito tramite concessionario	In programma la gestione diretta	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	414	285	24	21
Nord - ovest	163	100	59	3	1
Nord - est	156	81	59	8	8
Centro	221	120	91	6	4
Sud e isole	204	113	76	7	8

Il 56% dei comuni gestisce direttamente la riscossione dell'ICI, mentre il 38% è gestito tramite il concessionario della riscossione, specialmente nei comuni medio piccoli.

Nei comuni sotto i 1.000 abitanti ben il 67% riscuote direttamente, a fronte di un 33% con il concessionario. Tra i 1.000 ed i 50 mila abitanti, le percentuali di riscossione diretta vanno dal 55% al 63%.

Invece, nei comuni più grandi, la riscossione avviene tramite concessionario (23% fino a 99.999 abitanti e 33% oltre i 100.000 abitanti).

Le ragioni alla base di tali differenze sono dovute principalmente all'elevato carico di lavoro che dovrebbero sostenere i comuni più grandi in relazione alla necessità di provvedere ai moduli di versamento e alle operazioni di riscossione.

Il sistema di riscossione è consolidato: solamente il 3% dichiara di avere in programma il passaggio alla gestione diretta, anche se un 5% dei comuni tra 50 e 100 mila abitanti lo prevede.

E' probabile che grazie al versamento mediante F24 normale altri enti decidano di provvedere alla gestione diretta.

Esternalizzazione attività di accertamento

Esternalizzare l'attività di accertamento non significa semplicemente affidare a terzi la riscossione coattiva, bensì portare all'esterno tutte quelle attività propedeutiche e/o successive all'emissione di avvisi di accertamento quali, ad esempio, effettuare i controlli (sul territorio e/o sulla banca dati), emettere gli avvisi di accertamento, seguirne l'iter e, a seconda dell'oggetto dell'affidamento, provvedere anche alla riscossione coattiva (che può tuttavia essere affidata comunque al concessionario della riscossione).

L'art. 52 D.lgs. 446/1997 prevede che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale direttamente oppure affidato a terzi. In questo caso, fino al 31/12/2007, poteva essere affidato:

- direttamente, mediante convenzione alle aziende speciali;

- direttamente, alle società di capitali i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 D.lgs. 446/1997 (albo riscossione entrate enti locali) oppure già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto;
- direttamente alle società miste, per la gestione presso altri comuni;
- con gara ai concessionari nazionali della riscossione (oggi società del gruppo Equitalia S.p.A.) a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione;
- con gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 D.lgs. 446/1997.

Dal 1/1/2008, in base alle norme previste dalla legge finanziaria 2008, l'affidamento a terzi potrà avvenire in favore di:

- soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 D.lgs. 446/1997;
- operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- società a capitale interamente pubblico su cui l'ente ha un controllo analogo a quello che ha sui propri servizi;
- società a capitale misto iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti,

nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra quelli precedenti, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.


Domanda

L'Ente ha provveduto ad esternalizzare l'attività di accertamento tributi?

SI con buoni risultati

NO, l'Ente provvede autonomamente

I risultati



INDAGINI

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

	Nr. questionari pervenuti	<i>Si, con buoni risultati</i>	<i>No, l'Ente provvede autonomamente</i>	<i>Nessuna risposta</i>
TOTALE GENERALE	744	135	588	21
Nord - ovest	163	47	115	1
Nord - est	156	14	135	7
Centro	221	32	184	5
Sud e isole	204	42	154	8

Gli enti che hanno affidato all'esterno l'accertamento sono solo il 14%, prevalentemente al centro ed al sud.

Il motivo è da ricondurre alla difficoltà di esternalizzare con successo un'attività così delicata come quella dell'accertamento, anche alla luce di alcuni casi di affidamento a società esterne che avevano generato una pioggia di accertamenti in parte non fondati con notevole contenzioso o esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

In ogni caso, l'affidamento dell'attività di accertamento si riscontra più frequentemente nei piccoli comuni ed in quelli grandi (28% dei comuni sotto i 1.000 abitanti e ben il 36% di quelli sopra i 100 mila abitanti).

I piccoli comuni affidano all'esterno l'attività di accertamento per insufficienza delle risorse umane all'interno. Molto spesso, l'attività di accertamento è collegata a vere e proprie operazioni di censimento della base imponibile, difficili da realizzare negli enti di minori dimensioni dove non vi è personale disponibile.

Nei comuni maggiori, invece, si affida all'esterno per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane interne. Anche in

questo caso, spesso l'accertamento è abbinato ad operazioni di recupero della base imponibile mediante controlli sul territorio che, essendo troppo vasto, non possono essere effettuati dal personale dipendente.

Nei comuni intermedi, l'affidamento all'esterno dell'attività di accertamento è probabilmente considerato economicamente non conveniente:

- perché si ha a disposizione personale sufficiente per effettuare i controlli in maniera sufficiente;
- perché, in ogni caso, il gettito ricavabile dall'accertamento non giustifica il costo della servizio o l'aggio richiesto dall'affidatario.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Gestione servizi a domanda individuale

IL D.M. 31 dicembre 1983 ha fornito un elenco dei servizi pubblici locali a domanda per i quali gli enti locali sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche se non a carattere generalizzato. In tale sede si definiscono servizi pubblici a domanda quelle attività gestite direttamente dall'ente che siano poste in essere non per obbligo istituzionale.

Le attività sono:

- alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- convitti, campeggi, case per vacanze ed ostelli;

- colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport ed altre discipline con l'eccezione di quelli espressamente previsti dalla legge;
- giardini zoologici e botanici;
- impianti sportivi;
- mattatoi pubblici;
- mense, comprese quelle scolastiche;
- mercati e fiere attrezzati;
- parcheggi custoditi e parchimetri;
- pesa pubblica;
- servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- spurgo di pozzi neri;
- teatri, musei pinacoteche gallerie mostre e spettacoli;
- trasporti di carni macellate;
- trasporti funebri, pompe funebri ed illuminazioni votive;
- uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzo congressi e simili.

L'ente locale determina annualmente, prima del bilancio di previsione le tariffe e la copertura dei costi di gestione che, in caso di ente in stato di dissesto, non deve essere inferiore a determinate soglie.

Domanda

I Servizi a domanda individuale sono gestiti:


In prevalenza all'esterno

In prevalenza in economia

In parte in economia e in parte all'esterno

I risultati

13. Servizi a domanda individuale



	Nr. questionari pervenuti	In prevalenza all'esterno	In prevalenza in economia	In parte in economia ed in parte all'esterno	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	84	320	232	108
Nord - ovest	163	17	65	60	21
Nord - est	156	9	72	46	29
Centro	221	21	97	69	34
Sud e isole	204	37	86	57	24

I servizi a domanda individuale sono gestiti, prevalentemente, o in forma diretta (43%) o in forma mista (31%). Solo l'11% degli enti affida all'esterno in prevalenza tutti i servizi a domanda. Ben il 15% non ha risposto.

Le gestioni totalmente in economia si hanno nei comuni più piccoli (57% sotto i 1.000 abitanti, 49% sotto i 5 mila), mentre per gli altri comuni vi è un sostanziale equilibrio tra quelli che gestiscono in economia e quelli che affidano parzialmente all'esterno. Solo nella fascia da 20 mila a 100 mila abitanti si ha un 14% di enti che affidano in prevalenza all'esterno.

I servizi affidati all'esterno sono, generalmente: impianti sportivi, parcheggi pubblici; servizi culturali; case di riposo.

Vengono invece gestiti internamente la pesa pubblica, il trasporto scolastico, gli asili, le mense (anche se per queste è frequente l'appalto di servizi), i soggiorni stagionali.

E' da notare come spesso alcuni servizi vengono gestiti direttamente dal Comune, ma per mezzo di società pubbliche (art. 113 TUEL) partecipate o di istituzioni, enti strumentali dell'ente privi di personalità giuridica (art. 114 TUEL). Ciò in quanto la gestione tramite strumenti operativi di diritto privato o dotati di autonomia patrimoniale permette una maggiore flessibilità operativa e gestionale rispetto alla gestione diretta in senso stretto.

Tariffa servizi a domanda individuale

Contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, deve essere definita la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale.

Con l'art. 6 D.L. 22/1983 è stato stabilito l'obbligo di definire non oltre la data di deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale

finanziata da tariffe o contribuzioni o entrate a specifica destinazione e, con lo stesso atto, stabilire le tariffe medesime.

Il D.lgs. 504/1992 ha stabilito che sono sottoposti alle norme sul tasso minimo di copertura i comuni che si trovano in condizioni economiche deficitarie, che sono soggetti a controlli centrali in materia di copertura di costo.

Il livello minimo di copertura è:

- 36% servizi a domanda individuale (si contano al 50% le spese relative agli asili);
- 80% acquedotto;
- 70 o 100% smaltimento rifiuti.

Tali limiti sono comunque da ritenersi "prudenziali" anche per gli enti non strutturalmente deficitari.

La determinazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alle previsioni dell'anno di competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al servizio, compresi gli oneri riflessi, i costi per l'acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

I costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base all'incidenza specifica con criteri di riparto percentuali.

Una volta determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei servizi stessi, derivanti da tariffe approvate con appositi provvedimenti.

La determinazione del costo complessivo risulta perciò, salvo la percentuale di copertura inferiore al 100% ed all'assenza di lucro, del tutto simile a quella dettata dall'economia aziendale.

Il prezzo di un prodotto, o servizio, è tradizionalmente calcolato con la tecnica del mark-up o del full cost plus. Si tratta in sostanza della semplice regola (che a livello pratico quasi tutti i piccoli imprenditori utilizzano) consistente nell'applicare una percentuale di margine (spesso chiamata di "ricarico") al costo d'acquisto o di fabbricazione dei beni venduti, in modo tale da stabilire il prezzo finale cui questi stessi beni saranno venduti al consumatore. In formula quindi:

Al fine di considerare tutti i costi, spesso il costo d'acquisto è sostituito dal "costo pieno" una figura di costo nata nella contabilità industriale, che considera tutti i costi diretti ed indiretti che si possono attribuire ad un prodotto.

	Materiali diretti
+	Costi speciali diretti
=	COSTO PRIMO
+	Quota costi indiretti industriali
	COSTO INDUSTRIALE
+	Quota costi indiretti Amministrativi
+	Quota costi indiretti Commerciali
+	Quota costi indiretti Aziendali
=	COSTO PIENO
+	Margine utile
=	PREZZO

Ovviamente, l'ente non avrà margine di utile. Inoltre, il costo pieno sarà coperto solo in percentuale, in base alle tariffe fissate dall'ente che in alcuni casi potranno coprire interamente il costo, in altri potrebbero essere di molto inferiori.

In realtà, nella delibera della Giunta, il costo complessivo viene spesso calcolato in maniera molto più semplice, sommando i costi diretti di personale e di acquisto di beni e servizi, visto che risulta difficile calcolare le quote di costi indiretti di tutto il comune. Inoltre, spesso la percentuale di copertura è calcolata complessivamente su tutti i servizi attivati.

Così operando, le tariffe sono determinate quasi esclusivamente con criteri redistributivi, avendo riguardo di raggiungere la copertura parziale del costo dei servizi attraverso la contribuzione dei soggetti aventi maggiore capacità di reddito.

Domanda

La Tariffa dei servizi a domanda individuale è determinata:

<input type="checkbox"/> con criteri di contabilità economica analitica	
<input type="checkbox"/> con criteri di contabilità finanziaria analitica	<input type="checkbox"/> con criteri di contabilità finanziaria generale

I risultati

14. Tariffa servizi a domanda individuale



	Nr. questionari pervenuti	Contabilità economica analitica	Contabilità finanziaria analitica	Contabilità finanziaria generale	Nessuna risposta
TOTALE GENERALE	744	70	100	332	242
Nord - ovest	163	12	22	73	56
Nord - est	156	12	26	52	66
Centro	221	16	32	97	76
Sud e isole	204	30	20	110	44

I dati evidenziano come gli enti non abbiano ancora recepito un'impostazione contabile di tipo economico e continuino a determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda prevalentemente sulla base di dati finanziari (entrate accertate, spese impegnate) a prescindere da una logica di costo o di risorse assorbite per una determinata attività.

Solo il 9% degli enti ha dichiarato di utilizzare la contabilità economica, il 13% la contabilità finanziaria analitica (sulla base, quindi, del controllo di gestione), mentre il 45% utilizza la contabilità finanziaria.

Rilevante è il dato degli enti che non hanno fornito risposta evidenziando quindi una certa incertezza anche su quale metodo utilizzano per la determinazione delle tariffe si da maggiore importanza al costo imputato in valore assoluto al singolo (tariffa) piuttosto che sul metodo di calcolo della stessa.

Interessante è notare, però, come i comuni che adottano di più criteri più efficaci per la determinazione delle tariffe siano quelli minori e quelli di maggiori dimensioni

Infatti, i comuni sotto i 1.000 abitanti adottano tecniche basate sul controllo di gestione nel 20% dei casi (9% sulla base della contabilità economica), mentre i comuni sopra i 100.000 abitanti nel 17% (17% sulla base della contabilità economica).

I comuni dove si è registrata la situazione peggiore sono quelli tra i 50 mila ed i 99.999 abitanti dove non si è fornita una risposta nel 54% dei casi e dove solo il 5% adotta criteri basati sulla contabilità economica (nessuno con la contabilità analitica).

CONCLUSIONI

L'indagine condotta ha fatto emergere una situazione tendenzialmente positiva, ma con qualche ombra, della gestione delle entrate degli enti locali, con uno modesto ricorso all'esterno per quanto riguarda la riscossione dell'ICI e l'accertamento dei tributi (anche per un rapporto non perfetto con i concessionari della riscossione, sia per quanto riguarda la rendicontazione, sia, soprattutto, per i tempi ed i risultati della riscossione coattiva) e con una significativa attenzione all'aggiornamento normativo dei propri regolamenti e della banca dati catastale.

Inoltre, dai dati emerge una certa volontà e capacità degli enti di recuperare base imponibile attraverso l'attività di controllo e di accertamento: lo dimostra il basso numero di comuni che hanno istituito un condono per i tributi locali e che hanno affidato all'esterno l'accertamento dei tributi.

Tuttavia, sono ancora presenti alcune disfunzioni nella gestione dei tributi locali e delle entrate in generale da parte degli enti.

Ad esempio, il mancato ricorso al condono può essere dettato, in alcuni casi, dall'assenza della necessaria volontà politica e/o dalla mancanza di competenze interne all'ente per strutturare il regolamento e la procedura operativa, mentre il mancato ricorso a terzi per l'accertamento può derivare dall'esiguità delle risorse disponibili.

Soprattutto, all'Ufficio Tributi è demandata l'intera gestione delle entrate senza o quasi il supporto di altri uffici dell'ente. E'assente una diffusa sinergia istituzionale, informativa ed operativa in campi dove, invece, le informazioni ed i flussi documentali afferenti il singolo contribuente e/o la singola unità immobiliare dovrebbero invece essere condivisa e le attività di liquidazione, controllo ed accertamento dei singoli tributi necessitano anche di un supporto "tecnico" per la definizione delle fattispecie imponibili.

Mentre l'Ufficio Tributi si raccorda relativamente bene con il Settore Commercio, anche per la reciproca utilità delle relative informazioni, non c'è un rapporto significativo con l'Ufficio Tecnico, da cui, invece, possono essere ricavate preziose informazioni in materia di base imponibile ICI e TARSU (superfici imponibili, interventi edilizi che modifichino la rendita catastale, aree edificabili e loro valore venale ecc...).

Il fatto che l'Ufficio Tributi possa oggi accedere alle banche dati catastali non è sufficiente a rendere efficiente ed efficace l'attività di accertamento nella misura in cui manchi il supporto dell'Ufficio Tecnico, che può fornire, oltre al flusso documentale in suo possesso in materia di concessioni ed autorizzazioni edilizie, il know how per interpretare i dati catastali e per supportare l'ufficio durante la fase propedeutica all'emissione di avvisi di accertamento che, in alcuni contenziosi, trascende il diritto amministrativo e tributario.

La collaborazione dell'Ufficio Tecnico è poi indispensabile per la predisposizione del piano degli impianti dell'imposta di pubblicità e per il controllo delle aree edificabili.

Dal punto di vista delle entrate extra tributarie - servizi a domanda individuale - queste, essendo ancora prevalentemente gestite dall'ente, risentono ancora di un'impostazione che vede la determinazione delle tariffe in base alla contabilità finanziaria, non idonea a rilevare le effettive quantità di risorse assorbite per i singoli servizi ed effettuare modulazioni tariffarie che permettano di diminuire l'onere a carico dell'ente senza aggravare quello sugli utenti.

I risultati migliori si sono rilevanti nel nord Italia, in particolare nel nord est, dove si percepisce maggiore la tensione verso il recupero di base imponibile mediante il coinvolgimento degli uffici comunali e l'aggiornamento della banca dati catastale, mentre al sud si riscontra un maggiore ricorso al condono, un minore aggiornamento dei regolamenti e le maggiori difficoltà di rendicontazione con il concessionario.

METODOLOGIA

I questionari raccolti sono stati analizzati tenendo conto delle diverse classi demografiche e dell'area geografica di appartenenza di ciascun Ente.

Nel dettaglio, sono state individuate sei classi demografiche, suddivise secondo i limiti riportati nella tabella sottostante:

Classe demografica A	Numero abitanti minimo: <input type="text" value="0"/>
	massimo: <input type="text" value="999"/>
Classe demografica B	Numero abitanti minimo: <input type="text" value="1.000"/>
	massimo: <input type="text" value="4.999"/>
Classe demografica C	Numero abitanti minimo: <input type="text" value="5.000"/>
	massimo: <input type="text" value="19.999"/>
Classe demografica D	Numero abitanti minimo: <input type="text" value="20.000"/>
	massimo: <input type="text" value="49.999"/>
Classe demografica E	Numero abitanti minimo: <input type="text" value="50.000"/>
	massimo: <input type="text" value="99.999"/>
Classe demografica F	Numero abitanti minimo: <input type="text" value="100.000"/>
	massimo: <input type="text" value="4.000.000"/>

Dal punto di vista geografico, per ottenere una certa uniformità, si sono considerate le seguenti aree:

- Nord – Ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta;
- Nord – Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio;
- Sud e isole: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Sicilia.

APPENDICE

RIEPILOGO GENERALE DEI DATI RACCOLTI

		TOTALE	Di cui				
			N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		744	163	156	221	113	91
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	380	87	106	100	49	38
	<i>No</i>	348	74	43	118	63	50
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	178	42	37	50	28	21
	<i>No</i>	495	104	94	152	80	65
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	358	92	88	99	38	41
	<i>No</i>	87	25	12	24	18	8
	<i>In parte</i>	241	34	33	82	53	39
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	439	96	123	123	57	40
	<i>No</i>	187	35	18	56	38	40
	<i>Opzione C</i>	89	24	11	34	12	8
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	477	103	101	162	67	44
	<i>No</i>	184	35	34	39	35	41
	<i>In parte</i>	69	24	19	11	9	6
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	381	79	70	134	65	33
	<i>No</i>	153	44	52	30	8	19
	<i>Non agg.</i>	197	39	31	50	39	38
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	320	83	85	82	40	30
	<i>No</i>	240	37	24	95	43	41
	<i>Altri</i>	90	21	17	28	12	12
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>soddl.</i>	269	62	55	83	34	35
	<i>Insoddl.</i>	355	79	81	105	52	38
	<i>Neg.</i>	49	7	2	17	14	9
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	208	56	70	49	15	18
	<i>Sì arr.</i>	204	42	40	76	27	19
	<i>No</i>	301	61	39	85	65	51
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	176	28	23	48	40	37
	<i>No</i>	471	111	108	158	56	38
	<i>In prog.</i>	40	12	4	5	11	8
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	414	100	81	120	66	47
	<i>No</i>	285	59	59	91	39	37
	<i>In prog.</i>	24	3	8	6	3	4
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	135	47	14	32	26	16
	<i>No</i>	588	115	135	184	82	72
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	84	17	9	21	19	18
	<i>Economia</i>	320	65	72	97	48	38
	<i>In parte</i>	232	60	46	69	36	21
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	70	12	12	16	18	12
	<i>Coan-fin</i>	100	22	26	32	7	13
	<i>Cofi</i>	332	73	52	97	68	42

INDAGINI

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

DETTAGLIO PER CLASSE DEMOGRAFICA

		Classe demografica A	Di cui				
		da 0 a 999 abitanti	N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		70	31	15	14	5	5
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	40	17	12	6	2	3
	<i>No</i>	30	14	3	8	3	2
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	11	3	4	2	1	1
	<i>No</i>	54	27	9	12	3	3
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	47	22	8	11	2	4
	<i>No</i>	10	6	1	2	1	0
	<i>In parte</i>	10	3	4	1	1	1
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	38	13	14	5	4	2
	<i>No</i>	18	8	0	7	1	2
	<i>Opzione C.</i>	10	7	1	2	0	0
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	37	13	13	8	0	3
	<i>No</i>	19	9	2	3	4	1
	<i>In parte</i>	13	8	0	3	1	1
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	26	11	6	5	2	2
	<i>No</i>	18	7	7	2	0	2
	<i>Non agg.</i>	25	12	2	7	3	1
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	25	13	8	2	1	1
	<i>No</i>	15	6	0	5	0	4
	<i>Altri</i>	14	4	3	7	0	0
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>sodd.</i>	29	12	8	5	1	3
	<i>Insodd.</i>	26	13	3	8	0	2
	<i>Neg.</i>	1	1	0	0	0	0
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	25	12	8	1	2	2
	<i>Sì arr.</i>	26	8	6	9	1	2
	<i>No</i>	18	10	1	4	2	1
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	17	6	6	5	0	0
	<i>No</i>	39	17	6	7	5	4
	<i>In prog.</i>	5	3	1	1	0	0
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	47	22	13	8	4	0
	<i>No</i>	23	9	2	6	1	5
	<i>In prog.</i>	0	0	0	0	0	0
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	18	15	0	2	0	1
	<i>No</i>	52	16	15	12	5	4
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	7	3	1	1	0	2
	<i>Economia</i>	40	15	10	11	2	2
	<i>In parte</i>	11	6	1	2	2	0
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	6	2	1	2	1	0
	<i>Coan-fin</i>	14	5	1	6	1	1
	<i>Cofi</i>	29	13	7	6	2	1

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

		Classe demografica B	Di cui				
		da 1000 a 4999 ab.	N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		295	73	63	79	36	44
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	160	39	44	41	14	22
	<i>No</i>	126	33	16	36	21	20
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	51	13	11	12	7	8
	<i>No</i>	225	52	45	65	28	35
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	137	40	32	35	9	21
	<i>No</i>	34	10	6	7	8	3
	<i>In parte</i>	107	19	16	35	18	19
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	175	39	53	46	16	21
	<i>No</i>	80	20	6	24	12	18
	<i>Opzione C</i>	28	10	2	8	4	4
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	153	36	35	45	19	18
	<i>No</i>	100	24	15	27	11	23
	<i>In parte</i>	35	13	11	4	4	3
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	130	28	22	46	18	16
	<i>No</i>	68	22	24	12	4	6
	<i>Non agg.</i>	94	23	16	20	13	22
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	140	42	43	31	8	16
	<i>No</i>	95	16	9	34	19	17
	<i>Altri</i>	29	9	5	8	2	5
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>sodd.</i>	114	29	25	33	6	21
	<i>Insodd.</i>	141	35	35	37	19	15
	<i>Neg.</i>	17	3	0	4	6	4
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	92	23	34	20	2	13
	<i>Sì arr.</i>	75	17	17	22	9	10
	<i>No</i>	118	31	10	34	22	21
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	54	7	6	20	7	14
	<i>No</i>	201	58	46	56	20	21
	<i>In prog.</i>	21	7	2	1	5	6
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	160	49	30	38	16	27
	<i>No</i>	119	24	26	38	17	14
	<i>In prog.</i>	9	0	3	3	1	2
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	54	18	7	17	8	4
	<i>No</i>	234	55	53	61	26	39
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	44	9	6	12	7	10
	<i>Economia</i>	142	33	28	41	18	22
	<i>In parte</i>	84	28	21	21	7	7
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	35	6	4	8	6	11
	<i>Coan-fin</i>	36	9	7	13	2	5
	<i>Cofi</i>	158	43	27	45	24	19

INDAGINI

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

		Classe demografica C	Di cui				
		da 5000 a 19999 ab.	N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		271	41	63	94	45	28
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	130	25	41	36	16	12
	<i>No</i>	138	16	20	57	29	16
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	74	17	13	23	12	9
	<i>No</i>	164	19	38	58	32	17
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	131	20	41	44	15	11
	<i>No</i>	29	7	5	6	7	4
	<i>In parte</i>	89	8	11	35	23	12
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	163	30	44	54	23	12
	<i>No</i>	62	5	11	19	15	12
	<i>Opzione C</i>	38	5	8	17	5	3
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	199	36	41	79	27	16
	<i>No</i>	50	2	15	8	15	10
	<i>In parte</i>	18	3	7	3	3	2
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	153	28	32	58	24	11
	<i>No</i>	53	10	19	13	4	7
	<i>Non agg.</i>	58	3	10	19	17	9
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	111	20	26	40	18	7
	<i>No</i>	90	10	12	38	16	14
	<i>Altri</i>	33	4	7	11	6	5
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>sodd.</i>	81	14	18	24	17	8
	<i>Insodd.</i>	144	24	34	51	22	13
	<i>Neg.</i>	23	1	2	11	5	4
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	67	17	22	19	8	1
	<i>Sì arr.</i>	76	11	14	35	12	4
	<i>No</i>	119	13	24	36	24	22
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	69	10	8	16	20	15
	<i>No</i>	171	25	47	71	20	8
	<i>In prog.</i>	11	2	1	2	4	2
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	152	19	33	55	31	14
	<i>No</i>	98	19	24	33	11	11
	<i>In prog.</i>	13	3	4	3	1	2
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	40	10	4	6	15	5
	<i>No</i>	223	31	56	86	28	22
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	19	3	1	5	6	4
	<i>Economia</i>	102	13	28	33	20	8
	<i>In parte</i>	103	19	20	37	16	11
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	21	2	5	5	9	0
	<i>Coan-fin</i>	40	7	14	11	3	5
	<i>Cofi</i>	104	13	15	35	26	15

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

		Classe demografica D da 20000 a 49999 ab.	Di cui				
			N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		74	12	9	22	23	8
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	40	5	7	12	15	1
	<i>No</i>	33	7	1	10	8	7
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	26	5	6	8	4	3
	<i>No</i>	39	4	1	12	17	5
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	30	7	4	7	9	3
	<i>No</i>	8	0	0	6	2	0
	<i>In parte</i>	26	3	2	6	10	5
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	45	10	7	12	13	3
	<i>No</i>	17	1	0	3	8	5
	<i>Opzione C</i>	8	1	0	5	2	0
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	61	12	8	20	18	3
	<i>No</i>	12	0	1	1	5	5
	<i>In parte</i>	0	0	0	0	0	0
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	50	8	6	16	18	2
	<i>No</i>	9	3	2	2	0	2
	<i>Non agg.</i>	14	1	1	3	5	4
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	27	4	5	5	11	2
	<i>No</i>	29	4	1	13	6	5
	<i>Altri</i>	11	4	1	1	4	1
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>sodd.</i>	31	4	2	14	9	2
	<i>Insodd.</i>	31	5	5	7	9	5
	<i>Neg.</i>	5	2	0	0	3	0
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	14	1	5	4	3	1
	<i>Sì arr.</i>	20	6	1	8	3	2
	<i>No</i>	33	5	2	7	15	4
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	27	3	2	6	11	5
	<i>No</i>	39	8	5	15	9	2
	<i>In prog.</i>	2	0	0	0	2	0
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	46	9	5	13	14	5
	<i>No</i>	23	3	2	8	8	2
	<i>In prog.</i>	1	0	1	0	0	0
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	10	2	1	2	1	4
	<i>No</i>	61	10	8	19	21	3
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	10	1	1	1	5	2
	<i>Economia</i>	25	2	5	8	7	3
	<i>In parte</i>	25	5	1	8	10	1
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	5	2	1	1	1	0
	<i>Coan-fin</i>	8	1	3	1	1	2
	<i>Cofi</i>	29	3	1	7	15	3

INDAGINI


LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

		Classe demografica E da 50000 a 99999 ab.	Di cui				
			N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		22	4	4	7	3	4
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	7	0	2	4	1	0
	<i>No</i>	14	3	2	3	2	4
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	10	3	2	2	3	0
	<i>No</i>	10	1	1	4	0	4
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	10	2	2	2	2	2
	<i>No</i>	5	1	0	3	0	1
	<i>In parte</i>	4	1	0	1	1	1
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	11	3	3	3	1	1
	<i>No</i>	7	0	1	2	1	3
	<i>Opzione C</i>	4	1	0	2	1	0
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	16	4	2	5	2	3
	<i>No</i>	2	0	1	0	0	1
	<i>In parte</i>	3	0	1	1	1	0
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	14	2	2	6	2	2
	<i>No</i>	4	2	0	1	0	1
	<i>Non agg.</i>	4	0	2	0	1	1
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	12	2	3	3	1	3
	<i>No</i>	8	1	1	3	2	1
	<i>Altri</i>	0	0	0	0	0	0
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>sodd.</i>	10	1	2	5	1	1
	<i>Insodd.</i>	8	2	2	1	1	2
	<i>Neg.</i>	2	0	0	1	0	1
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	6	1	1	3	0	1
	<i>Sì arr.</i>	3	0	1	1	1	0
	<i>No</i>	12	2	2	3	2	3
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	7	1	1	1	1	3
	<i>No</i>	14	2	3	6	2	1
	<i>In prog.</i>	0	0	0	0	0	0
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	5	0	0	3	1	1
	<i>No</i>	15	3	4	4	1	3
	<i>In prog.</i>	1	0	0	0	1	0
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	8	0	2	3	1	2
	<i>No</i>	13	3	2	4	2	2
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	3	1	0	2	0	0
	<i>Economia</i>	7	1	1	2	1	2
	<i>In parte</i>	5	1	1	0	1	2
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	1	0	0	0	0	1
	<i>Coan-fin</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Cofi</i>	9	0	2	3	1	3

INDAGINI

LE CRITICITÀ GESTIONALI DELLE ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI

		Classe demografica F	Di cui				
		da 100000 a 4000000 ab.	N-o	N-e	Centro	Sud	Isole
QUESTIONARI PERVENUTI		12	2	2	5	1	2
1. ICI – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	3	1	0	1	1	0
	<i>No</i>	7	1	1	4	0	1
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	6	1	1	3	1	0
	<i>No</i>	3	1	0	1	0	1
3. TOSAP / COSAP - INTERSCAMBIO DATI	<i>Sì</i>	3	1	1	0	1	0
	<i>No</i>	1	1	0	0	0	0
	<i>In parte</i>	5	0	0	4	0	1
4. ICI E TARSU – CATASTO	<i>Sì</i>	7	1	2	3	0	1
	<i>No</i>	3	1	0	1	1	0
	<i>Opzione C</i>	1	0	0	0	0	1
5. REGOLAMENTI	<i>Sì</i>	11	2	2	5	1	1
	<i>No</i>	1	0	0	0	0	1
	<i>In parte</i>	0	0	0	0	0	0
6. ENTRATE – REGOLAMENTO	<i>Sì</i>	8	2	2	3	1	0
	<i>No</i>	1	0	0	0	0	1
	<i>Non agg.</i>	2	0	0	1	0	1
7. RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<i>Sì</i>	5	2	0	1	1	1
	<i>No</i>	3	0	1	2	0	0
	<i>Altri</i>	3	0	1	1	0	1
8. RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI	<i>sodd.</i>	4	2	0	2	0	0
	<i>Insodd.</i>	5	0	2	1	1	1
	<i>Neg.</i>	1	0	0	1	0	0
9. ICI AREE FABBRICABILI	<i>Sì</i>	4	2	0	2	0	0
	<i>Sì arr.</i>	4	0	1	1	1	1
	<i>No</i>	1	0	0	1	0	0
10. CONDONO TRIBUTI	<i>Sì</i>	2	1	0	0	1	0
	<i>No</i>	7	1	1	3	0	2
	<i>In prog.</i>	1	0	0	1	0	0
11. GESTIONE DIRETTA ICI	<i>Sì</i>	4	1	0	3	0	0
	<i>No</i>	7	1	1	2	1	2
	<i>In prog.</i>	0	0	0	0	0	0
12. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' ACCERTAMENTO	<i>Sì</i>	5	2	0	2	1	0
	<i>No</i>	5	0	1	2	0	2
13. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Esterno</i>	1	0	0	0	1	0
	<i>Economia</i>	4	1	0	2	0	1
	<i>In parte</i>	4	1	2	1	0	0
14. TARIFFA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	<i>Coan</i>	2	0	1	0	1	0
	<i>Coan-fin</i>	2	0	1	1	0	0
	<i>Cofi</i>	3	1	0	1	0	1



00185 Roma
Via dei Prefetti 46
www.cittalia.it

